

16 NOV 2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 11654/2012

Cron. 27208

ESSENTE REGISTRAZIONE - ESSENTE BOLL. - ESSENTE DIRITTO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VINCENZO DI CERBO - Presidente - Ud. 14/06/2017
- Dott. LAURA CURCIO - Consigliere - PU
- Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO MANNA - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCESCA SPENA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11654-2012 proposto da:

S.R.L.U. PS P.I. X , in
 persona del suo titolare e legale rappresentante pro
 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
 EMILIO 57, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO
 BILOTTA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO
 MUSCIANISI, giusta delega in atti;

2017

2647

- **ricorrente** -

contro

MM , domiciliato in ROMA, PIAZZA
 CAVOUR, presso la cancelleria della CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato
GIUSEPPE TRIBULATO, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1420/2011 della CORTE
D'APPELLO di MESSINA, depositata il 25/11/2011 R.G.N.
1225/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/06/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



R.G. n. 11654/12

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 736/07 il Tribunale di Barcellona P.G. condannava la S.r.l.u. PS a pagare in favore di MM la somma di euro 1.690,95 a titolo di differenze per lavoro straordinario, ma rigettava le ulteriori pretese perché precluse da precedenti giudicati formatisi sui decreti ingiuntivi non opposti che erano stati già chiesti ed ottenuti dal lavoratore per i medesimi titoli.

2. Con sentenza pubblicata il 25.11.11 la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, condannava la S.r.l.u. PS a pagare in favore di MM la complessiva somma di euro 19.239,16

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la S.r.l.u. PS affidandosi a due motivi.

4. MM resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Inizialmente fissata l'udienza innanzi a questa S.C. per la data del 14.4.16, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle S.U. sull'ordinanza interlocutoria n. 1251/16 della Sezione Lavoro, sulla questione *<<se, una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in*



R.G. n. 11654/12

giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l'improponibilità della domanda>>.

Pronunciatesi a riguardo le S.U. con sentenza n. 4090/17, la causa torna ora all'attenzione di questa Sezione Lavoro.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2909, 1175 e 1375 cod. civ. e 111 Cost., per avere la sentenza impugnata negato la preclusione da giudicato derivante dai decreti ingiuntivi non opposti che in precedenza erano stati chiesti ed ottenuti dal lavoratore per i medesimi titoli, nonostante che detti decreti ingiuntivi avessero la stessa autorità ed efficacia di cosa giudicata delle sentenze e, quindi, la medesima attitudine ad estendersi al dedotto e al deducibile; né - prosegue il ricorso - era possibile frazionare il credito in plurime richieste giudiziali essendo ciò in contrasto con i principi di correttezza e buona fede e del giusto processo.

1.2. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 36 Cost. e 421 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione, nella parte in cui la Corte territoriale non ha detratto dal credito per compenso di lavoro straordinario quanto a tale titolo già pagato al lavoratore "fuori busta", come riferito dagli stessi testi indicati dal M , nonché per non aver fatto uso dei poteri istruttori d'ufficio per integrare la prova - ove ritenuta

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



R.G. n. 11654/12

insufficiente - dei pagamenti effettuati a favore dell'odierno intimato.

2.1. Il primo motivo è infondato per il dirimente rilievo che il decreto emesso ex art. 633 cod. proc. civ. e non opposto non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto (cfr. Cass. n. 6543/14; Cass. n. 23918/10; Cass. n. 18205/08; Cass. n. 24373/06; Cass. n. 4510/06).

Invero, come questa S.C. ha già avuto modo di statuire (cfr. Cass. n. 6543/14; Cass. n. 23918/10), il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

A ciò si aggiungano ulteriori considerazioni derivanti dalla sentenza n. 4090/17 delle S.U. di questa S.C. in tema di frazionabilità delle domande giudiziali.

È pur vero che nel giudizio in oggetto l'odierno ricorrente vanta ulteriori differenze su crediti già precedentemente azionati e accolti con separati provvedimenti passati in giudicato, ma lo fa in base ad una non coincidente *causa petendi*, vale a dire in base al lavoro straordinario e alla sua incidenza sul TFR.

Ora, la citata sentenza n. 4090/17 delle S.U. di questa S.C. (proprio in attesa della quale la trattazione del presente ricorso era stata rinviata a nuovo ruolo)



R.G. n. 11654/12

statuisce che in un solo caso non è consentito il frazionamento della domanda, vale a dire nel caso in cui plurime pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, così da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.

Ma anche in siffatta evenienza le S.U. chiariscono che il frazionamento della domanda è interdetto soltanto ove il creditore non abbia un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Dunque, secondo Cass. S.U. n. 4090/17, il divieto di azione frazionata presuppone il coevo concorso di due necessari requisiti, uno positivo e l'altro negativo: quello positivo è che le pretese creditorie siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo d'un possibile giudicato o, comunque, siano fondate sullo stesso fatto costitutivo, di modo che accertarlo separatamente importi una duplicazione di attività istruttoria; quello negativo consiste nell'assenza, in capo all'attore, d'un interesse oggettivo al frazionamento.

Ora, anche a voler ritenere - sia detto per mere esigenze di brevità del discorso - che le pretese creditorie *de quibus* fossero inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di cosa giudicata ed accertabili separatamente solo a costo di una duplicazione di attività

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.



R.G. n. 11654/12

istruttoria (il che non è, perché oggetto dell'istruttoria era lo svolgimento di un lavoro straordinario che era rimasto del tutto estraneo alle domande azionate in via monitoria), resta l'insuperabile rilievo dell'oggettivo (e giuridicamente apprezzabile) interesse dell'odierno ricorrente a frazionare le domande per ottenere subito quanto facilmente accertabile (e, anzi, già attestato dal datore di lavoro con il CUD), anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo, fatte salve ulteriori differenze all'esito del più complesso giudizio - perché bisognoso di prove (anche) testimoniali - relativo all'espletamento di prestazioni di lavoro straordinario.

Diversamente, egli si sarebbe trovato innanzi all'alternativa fra due scenari ugualmente ed ingiustamente penalizzanti: attendere (magari per molti anni) l'esito definitivo del giudizio sul lavoro straordinario prima di agire in via giudiziaria per riscuotere tutti gli altri crediti retributivi di agevole accertamento (e di natura pur sempre alimentare), oppure agire subito, ma rinunciando alla loro liquidazione secondo il dovuto parametro retributivo maggiorato dall'incidenza dello straordinario.

Ad esempio, a voler seguire l'impostazione sollecitata dall'odierna parte ricorrente, dovrebbe concludersi che ogni qual volta il lavoratore vanti determinati crediti retributivi aventi incidenza sul TFR e/o su altri istituti indiretti egli debba o attendere di agire per questi ultimi fino a quando non gli siano riconosciuti i crediti su di essi

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.



R.G. n. 11654/12

incidenti, oppure rinunciare al corretto calcolo dei propri diritti retributivi.

Entrambi i capi dell'alternativa di cui sopra esporrebbero il lavoratore ad una lesione dei propri diritti costituzionali sanciti dagli artt. 24, comma 1, e 36, comma 1.

Né si dica che il lavoratore avrebbe dovuto azionare con un unico atto tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro, poiché ciò significherebbe tornare a quella ipotesi che la citata sentenza n. 4090/17 delle S.U. espressamente esclude come doverosa, sottolineando - anzi - i rischi (per i diritti di difesa di entrambe le parti e per la concreta gestibilità istruttoria della lite) d'un unico processo *monstre*.

Né nella vicenda in discorso soccorre la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, poiché essa non amplia i limiti oggettivi del giudicato, ma sta semplicemente a significare che il risultato d'un primo processo conclusosi con sentenza passata in giudicato non potrà essere rimesso in discussione (nel senso di essere sminuito o disconosciuto) deducendo in un secondo giudizio questioni - di diritto o di fatto, rilevabili d'ufficio o solo su eccezione di parte, di rito o di merito - rilevanti ai fini dell'oggetto del primo giudicato e che sono state proposte (dedotto) o che si sarebbero potute proporre (deducibile) nel corso del primo giudizio (il che non era nella vicenda in esame, visto che le precedenti azioni, esercitate ex art. 633 cod. proc. civ., non



R.G. n. 11654/12

consentivano la prova testimoniale del lavoro straordinario).

In altre parole, la regola per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile serve solo a rendere intangibile l'attribuzione del bene della vita contenuta nella sentenza passata in cosa giudicata.

2.2. Il secondo motivo va disatteso perché, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio (documentale e testimoniale) affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

In altre parole, il ricorso oppone al motivato apprezzamento della Corte territoriale proprie difformi valutazioni delle prove, ma tale *modus operandi* non è idoneo a segnalare un vizio di motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. (nel testo, applicabile *ratione temporis*, previgente rispetto alla novella di cui all'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 134).

Infatti, i vizi argomentativi deducibili con il ricorso per cassazione ai sensi del previgente testo dell'art. 360 co. 1° n. 5 c.p.c. non possono consistere in apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - come tale insindacabile



R.G. n. 11654/12

- del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità, l'affidabilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l'unico limite di supportare con congrua e logica motivazione l'accertamento eseguito (v., *ex aliis*, Cass. n. 2090/04; Cass. S.U. n. 5802/98).

Le differenti letture ipotizzate in ricorso scivolano sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie, nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti.

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page.



R.G. n. 11654/12

casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità.

Ciò detto, si noti che nel caso di specie il ricorso non evidenzia l'uso di inesistenti massime di esperienza né violazioni di regole inferenziali, ma si limita a segnalare soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità, che non può prendere in considerazione quale ipotetica illogicità argomentativa la mera possibilità di un'ipotesi alternativa rispetto a quella ritenuta in sentenza.

Né il ricorso isola (come invece avrebbe dovuto) singoli passaggi argomentativi per evidenziarne l'illogicità o la contraddittorietà intrinseche e manifeste (vale a dire tali da poter essere percepite in maniera oggettiva e a prescindere dalla lettura del materiale di causa), ma ritiene di poter enucleare vizi di motivazione dal mero confronto con le deposizioni testimoniali, vale a dire attraverso un'operazione che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione non consentiti innanzi a questa Corte Suprema.



R.G. n. 11654/12

Del pari infondata è la doglianza relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori d'ufficio.

Nel rito del lavoro l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio, nell'ambito del contemperamento del principio dispositivo con quello della ricerca della verità, implica un giudizio di opportunità rimesso ad un apprezzamento meramente discrezionale e non censurabile in sede di legittimità.

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 14.6.2017.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Manna

Il Presidente

Dott. Vincenzo Di Cerbo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria



oggi, ...1.6..NOV..2017..

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA